



Bruxelles, 4.3.2020
COM(2020) 83 final

2018/0148 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad
altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018) 296 final – 2018/148 (COD)):	17 maggio 2018
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	17 ottobre 2018
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura	26 marzo 2019
Data di trasmissione della proposta modificata	n.a.
Data di adozione della posizione del Consiglio	25 febbraio 2020

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il 17 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

La resistenza al rotolamento è responsabile del 20-30 % del consumo di carburante dei veicoli; è pertanto importante ridurla per aumentare l'efficienza del carburante e diminuire le emissioni di gas a effetto serra.

La revisione del regolamento sull'etichettatura dei pneumatici è intesa a rafforzare gli obblighi di informazione sull'efficienza del carburante, sul rumore e sulla sicurezza dei pneumatici, applicandoli a tutti i pneumatici (per autovetture, furgoni e veicoli pesanti). Grazie alle nuove norme sull'etichettatura dei pneumatici gli utenti finali potranno fare la miglior scelta dal punto di vista dell'efficienza del carburante e della sicurezza, traendone un vantaggio finanziario.

La proposta prevede inoltre che in futuro le informazioni relative all'abrasione e al chilometraggio siano riportate sull'etichetta (non appena disponibile un metodo affidabile di prova), il che contribuirebbe alla riduzione delle microplastiche nei pneumatici, in linea con la strategia della Commissione sulla plastica, così come permetterà ai consumatori di scegliere pneumatici di durata maggiore.

La proposta di regolamento modifica il regolamento vigente:

- migliorando la visibilità dell'etichetta dei pneumatici (che deve essere esposta in tutte le situazioni di vendita e pubblicità quali vendite in internet, a distanza ecc.) e sensibilizzando i consumatori;
- rafforzando la garanzia del rispetto dell'applicazione e la vigilanza del mercato (inclusione dell'etichetta dei pneumatici nella banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento 2017/1369);
- aggiornando l'etichetta per ottimizzare le informazioni fornite agli utenti finali;
- aggiungendo nell'etichetta le informazioni sull'aderenza dei pneumatici sulla neve e sul ghiaccio;
- allineando visivamente l'etichetta dei pneumatici all'etichetta energetica dell'UE;
- consentendo che in futuro l'etichetta riporti anche le informazioni su abrasione (microplastiche), chilometraccio e pneumatici ricostruiti;
- obbligando i fabbricanti a fornire alle autorità nazionali i valori utilizzati per dichiarare le classi sull'etichetta, così da migliorare l'affidabilità delle informazioni ivi riportate.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio riflette l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel trilogio informale del 13 novembre 2019.

La Commissione accoglie con favore l'accordo del Consiglio a ricorrere ad atti delegati, anziché atti di esecuzione, per includere i **pneumatici ricostruiti** nel campo di applicazione del regolamento, non appena disponibile un metodo di prova adeguato.

La Commissione si compiace inoltre del fatto che il Consiglio abbia accettato di includere nel regolamento, non appena disponibile un metodo di prova adeguato, le informazioni relative al **chilometraccio** e all'**abrasione** mediante atti delegati e non tramite la procedura legislativa ordinaria. La Commissione è impegnata a collaborare strettamente con l'industria, con gli enti di regolamentazione o normazione e con altri portatori di interessi allo sviluppo di metodi adeguati di prova e misura. Si rammarica che il Consiglio abbia ritenuto necessario subordinare la delega di poteri a una valutazione d'impatto approfondita e un'adeguata consultazione, che sono comunque tappe necessarie del processo "Legiferare meglio" della Commissione.

Per quanto riguarda il riscalaggio delle classi di prestazione nell'etichetta, la Commissione si rammarica che il Consiglio abbia deciso di non riscalare i limiti attuali, considerandola un'occasione mancata per stimolare l'innovazione e fornire informazioni più accurate ai consumatori. Alla Commissione rincresce inoltre che il Consiglio non le abbia conferito il potere di aggiornare e riscalare le classi mediante atti delegati.

La Commissione, pur compiacendosi del fatto che il Consiglio abbia accettato di "ripulire" le categorie di aderenza sul bagnato e di resistenza al rotolamento, ossia eliminando le categorie vuote attraverso l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale, ritiene che sarebbe stato più logico "ripulire" allo stesso modo anche le categorie di rumorosità.

La Commissione accoglie con favore la proposta di valutare il regolamento entro il 1° giugno 2025 e ritiene accettabile l'approccio del Consiglio secondo cui il regolamento inizia ad applicarsi il 1° maggio 2021.

La Commissione concorda con il Consiglio nel ritenere che l'etichetta debba essere visibile per intero nei messaggi pubblicitari visivi e che possa essere disponibile in visualizzazione annidata in caso di messaggi pubblicitari e vendite online, sebbene lamenti che il Consiglio non abbia voluto precisare le modalità per gli operatori economici.

Per quanto riguarda il diritto delle autorità di vigilanza del mercato di rivalersi sul fornitore per recuperare i costi, la Commissione accoglie con favore la proposta di allineare il testo a quello del regolamento 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che garantirà coerenza legislativa.

La Commissione, infine, plaude alla proposta di allineare la grafica dell'etichetta dei pneumatici alle etichette sul consumo di energia di recente pubblicazione¹, che sono altamente riconoscibili dai consumatori. È accolta con favore anche la posizione del Consiglio, che faceva parte della proposta della Commissione, tesa ad aggiungere pittogrammi sull'etichetta per indicare se un pneumatico è destinato a essere usato in condizioni di "neve estrema", "ghiaccio" o in entrambe.

4. CONCLUSIONI

La Commissione condivide i risultati dei negoziati interistituzionali ma si rammarica di alcuni aspetti dell'accordo politico del Consiglio in prima lettura (vale a dire le condizioni cui è subordinata la delega di poteri per l'inclusione dell'abrasione e del chilometraggio, e l'assenza di delega di poteri per il riscaldamento delle classi dell'etichetta).

¹ G.U. L. 315 del 5.12.2019.